



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;



VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 9 settembre 2025;

VISTO l'art. 103 del D.L 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e s.m.i.;

VISTO l'art. 3-sexies del D.L 29 maggio 2023 n. 57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale del 22 luglio 2020 D.M. n. 149 relativo al progetto denominato "*Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26)*", *DP 75 bar ed opere connesse*" con il quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha rilasciato in favore della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito la Società);

VISTO il decreto direttoriale del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha rilasciato in favore della Società l'autorizzazione con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 2, del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'opera di cui al progetto denominato "*Metanodotto Ravenna-Chieti – Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26)*" *DP 75 bar e opere connesse*", con dichiarazione della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'opera, con il riconoscimento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che l'art. 3 del citato decreto direttoriale del 01 febbraio 2021 ha dichiarato la pubblica utilità per la durata di anni cinque dalla data di emanazione del medesimo decreto;



CONSIDERATO che l'art. 7 del citato decreto direttoriale del 01 febbraio 2021 ha stabilito che i lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di uno e cinque anni dalla data di emanazione del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;

VISTA la nota prot. ENGCOS/CENOR/1045/FOR del 18 maggio 2022 acquisita al protocollo MASE n. 0015353 del 18/05/2022 con la quale la Società ha comunicato l'inizio dei lavori inerenti alla realizzazione dell'opera previsto a partire dal 20 giugno 2022;

VISTA la nota prot. n.0035529 del 27 ottobre 2022 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, su istanza di Snam ai sensi dell'art. 52-*quater*, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, le ottimizzazioni del "*Rifacimento Metanodotto Ravenna-Chieti, Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26') DP 75 BAR ed opere connesse*";

VISTO il decreto direttoriale prot. n.0000588 del 06 ottobre 2025 con il quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura ha prorogato il termine di validità di cinque anni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2020, n.149, al 4 agosto 2030;

VISTA l'istanza prot. n. ENGCOS/CENOR/2379/TRT del 28 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE n.0226008 del 28/11/2025 con la quale la Società ha chiesto ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che venga disposta la proroga della pubblica utilità, nonché la proroga del termine di fine lavori indicati nel citato decreto direttoriale del 01 febbraio 2021 per ulteriori tre anni;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella sopracitata istanza di proroga, durante le attività di costruzione dell'opera sono emersi imprevisti di carattere geologico, inizialmente non prevedibili, che hanno compromesso il rispetto delle tempistiche preventivate per la realizzazione di alcune opere sotterranee, propedeutiche e necessarie al completamento ed all'entrata in esercizio dell'intero tratto del gasdotto in parola e che pertanto è stato necessario procedere con l'esecuzione di una campagna integrativa di indagini;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra riportato, sussistano le ragioni per il rilascio della proroga;

DECRETA

Articolo 1



A modifica dell'articolo 3 del D.M 01 febbraio 2020 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata *“Rifacimento Metanodotto Ravenna-Chieti, Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26'') DP 75 BAR ed opere connesse”* i termini di cui al suddetto articolo sono prorogati fino al 01 febbraio 2029.

Articolo 2

A modifica dell'articolo 7 del D.M. 01 febbraio 2020 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata *“Rifacimento Metanodotto Ravenna-Chieti, Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26'') DP 75 BAR ed opere connesse”* il termine di fine lavori è prorogato fino alla data del 01 febbraio 2029.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 4

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Marilena Barbaro)